



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE DI TREScore BALNEARIO (BG)  
*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado*

Circolare n. 82

Trescore Balneario, 10 maggio 2019

-AI **DOCENTI DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**  
TREScore BALNEARIO BG  
e.p.c al DSGA e al Personale ATA

**OGGETTO: Calendario scrutini e indicazioni per le operazioni di valutazione finale del II quadrimestre 2018-19 Scuola Secondaria di 1° grado (per approfondimenti relativi ai criteri e alle modalità deliberate dal Collegio Docenti vedasi Protocollo di valutazione disponibile al seguente link [http://www.ictrescorebalneario.edu.it/wp-content/uploads/2018/08/SEGNATURA\\_1534526572\\_Protocollo\\_valutazione-Ic-Trescore-Balneario.pdf](http://www.ictrescorebalneario.edu.it/wp-content/uploads/2018/08/SEGNATURA_1534526572_Protocollo_valutazione-Ic-Trescore-Balneario.pdf))**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **PREMESSO** che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni; concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- **VISTI** il D.Lgs, D.M. 741 1 742 del 3/10/2017;
- **VISTA** la circolare prot. n.1865 del 10/10/2017 "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione";
- **EVIDENZIATO** che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" (per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008);
- **SOTTOLINEATO** che la valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado;
- **PRESO ATTO** che i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato;
- **CONSTATATO** che la *valutazione del comportamento* delle alunne e degli alunni "viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante *un giudizio sintetico* che fa riferimento allo *sviluppo delle competenze di cittadinanza* e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, e che Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio;
- **PRECISATO** che per tutte le alunne tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei **processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale)** e del **livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito**
- **VISTO** che al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti ha deliberato i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento da inserire nel PTOF e da rendere pubblici, al pari

delle modalità dei tempi della comunicazione alle famiglie e in particolare, considerata la funzione formativa della valutazione di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti ha esplicitato la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (*definendo descrittori/rubriche di valutazione*);

- **CONSIDERATO CHE** l'istituzione scolastica ha adeguato i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto alla nuova normativa;
- **VISTI** gli impegni dei docenti
- **AL FINE** di garantire la collegialità delle operazioni di scrutinio

**VISTO** il protocollo di valutazione deliberato dal Collegio Docenti in data 28 giugno 2018

#### COMUNICA

il seguente calendario degli scrutini del Secondo Quadrimestre della Scuola Secondaria di 1° precisando che:

- ogni operazione si terrà presso l'aula classe 1 F;
- entro le ore 24 del giorno prima del proprio scrutinio ogni docente deve aver formulato le proposte di voto;
- nessuna operazione di pubblicazione o stampa delle schede durante le operazioni di scrutinio saranno in capo ai docenti (con Nuvola sono procedure completamente automatizzate);
- la data per la pubblicazione automatica delle schede in area genitore è indicativamente il **12 giugno 2019 a partire dalle ore 14.30** ;
- la consegna delle schede di valutazione per tutte le classi è prevista per mercoledì 12 giugno 2019 dalle 15:30 alle ore 16:30.

LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019		MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019	
CLASSE	2 A dalle ore 14,00 alle ore 16,00	CLASSE	3 C dalle ore 14,00 alle ore 16,00
CLASSE	1 A dalle ore 16,00 alle ore 17,30	CLASSE	2 C dalle ore 16,00 alle ore 17,30
CLASSE	3 A dalle ore 17,30 alle ore 19,00	CLASSE	1 C dalle ore 17,30 alle ore 19,00

SABATO 8 GIUGNO 2019		LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019	
CLASSE	3 G dalle ore 14,00 alle ore 16,00	CLASSE	3 E dalle ore 15,00 alle ore 17,00
CLASSE	2 G dalle ore 16,00 alle ore 17,30	CLASSE	2 E dalle ore 17,00 alle ore 18,30
		CLASSE	1 E dalle ore 18,30 alle ore 20,00

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019		MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019	
CLASSE	3 D dalle ore 8,00 alle ore 10,00	CLASSE	3 B dalle ore 14,00 alle ore 16,00
CLASSE	2 D dalle ore 10,00 alle ore 11,30	CLASSE	2 B dalle ore 16,00 alle ore 17,30
CLASSE	1 D dalle ore 11,30 alle ore 13,00	CLASSE	1 B dalle ore 17,30 alle ore 19,00

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019	CONSEGNA/ILLUSTRAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE
CLASSE 3 F dalle ore 8,00 alle ore 10,00	<b>MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 dalle ore 15.30 alle ore 16.30</b> a cura dei coordinatori di classe.
CLASSE 2 F dalle ore 10,00 alle ore 11,30	
CLASSE 1 F dalle ore 11,30 alle ore 13,00	
	<b>RIUNIONE PRELIMINARE/PLENARIA ESAMI:</b> MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 dalle ore 17.00

*\*\*\*N.B. Trattandosi di Scrutini gli orari sono puramente indicativi ed eventuali cambiamenti rispetto al piano delle attività, sono stati fatti per le esigenze dei docenti impegnati in altre scuole. I docenti sono invitati cortesemente ad anticipare almeno di un quarto d'ora la propria presenza a scuola, rispetto all'orario di convocazione.*

## ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Formale validazione dell'anno scolastico tramite l'accertamento della frequenza minima della validità dell'anno scolastico ed eventuale applicazione delle motivate deroghe
3. Stesura, sulla base delle indicazioni emerse dall'analisi dei singoli alunni, della relazione della classe in merito al profitto, al comportamento e all'andamento educativo-didattico e gestionale.
4. Proposta, da parte dei singoli docenti, per una valutazione collegiale, del giudizio sintetico sul comportamento degli alunni tenuto conto degli indicatori approvati dal Collegio.
5. Analisi collegiale dei singoli alunni, per quanto riguarda gli apprendimenti, con l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e riportati anche in lettere sulla scheda digitale (compresa analisi e acquisizione agli atti dello scrutinio delle relazioni dei docenti impegnati nel potenziamento che sono tenuti a fornire elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato).
6. Attribuzione, da parte del Docente di Religione di un giudizio sintetico (O-D-B-Dsc-S-Ins).
7. Attribuzione del docente di alternativa di un giudizio sintetico (O-D-B-Dsc-S-Ins).
8. *Proposta di attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento per gli alunni che indicano livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (ai sensi del D.lgs 62/2017).*
9. Compilazione informativa da inviare ai genitori degli alunni per problemi relativi al profitto o al comportamento.
10. Relazione finale del Consiglio di classe per la Commissione d'Esame (solo per le classi terze).
11. Ammissione alla classe successiva (per le classi terze ammissione all'esame di Stato e compilazione della certificazione delle competenze).

## INDICAZIONI PER UN ORDINATO, REGOLARE E PROFICUO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

### PREMESSO CHE

- la valutazione è da intendere non solo come funzione certificativa, ma segnatamente in funzione formativa/regolativa in rapporto al PTOF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno (Legge 517/ 1977);
- la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
- oggetto della valutazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, sono il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;
- le verifiche intermedie e finali devono essere coerenti con gli apprendimenti previsti dal PTOF;
- ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (D.P.R 249/1998 e successive modificazioni);
- per assicurare omogeneità, equità e trasparenza il collegio dei docenti ha definito modalità e criteri della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento che diventano parte integrante del PTOF;
- l'art. 4/4 del DPR 275/99 che indica che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche "individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale";
- L'art. 13/3 dell'O.M. n. 90/2001 stabilisce qual è l'organo collegiale preposto ad occuparsi in materia di valutazione all'interno dell'istituzione scolastica: "il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe"

- i criteri che il Collegio Docenti ha deliberato devono essere tenuti presenti dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale;
- Il processo di valutazione deve distinguere tra “misurazione “ e “valutazione” -“la misurazione esprime un dato oggettivo, la valutazione è, per sua natura un’operazione soggettiva, a forte valenza formativa: lo stesso voto dato agli alunni, non comporta necessariamente il raggiungimento di competenze uguali, ma è riferito al percorso di maturazione e prevede, pertanto, una valutazione relativa al livello di partenza”- la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti, certificata nel documento di valutazione (scheda ministeriale) ed espressa in decimi, è il frutto di un lavoro di sintesi tra due azioni complementari: verifica e valutazione;
- la scuola descrive e certifica le competenze a fine classe quinta della Scuola Primaria e a fine classe terza della Scuola Secondaria di I grado, attraverso la certificazione delle competenze, certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi ed consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro.

### **SI SOTTOLINEANO ALCUNI PUNTI**

#### **Ammissione alla classe successiva**

L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.

-Lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline; le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

-Non è più previsto il voto di condotta e la norma che prevede la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10.

-Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola informa tempestivamente le famiglie degli alunni.

-Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.

La non ammissione deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

I criteri possibili a motivazione della non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono stati così definiti dal collegio dei docenti e contenuti nel protocollo di valutazione disponibile sul sito istituzionale:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati (documentati) per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza compromettere lo sviluppo delle competenze relazionali, emotive, affettive e il processo di crescita positiva di autonomia e di fiducia delle proprie capacità.
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.
5. Si è sviluppato un processo di condivisione con gli eventuali specialisti che seguono l’alunno.
6. Si è accompagnata la famiglia a prendere consapevolezza del possibile fermo, previa informativa a fine primo quadrimestre delle difficoltà emerse.
7. Si registrano almeno 4 insufficienti.

Variabili da considerare correlabili al vissuto dello studente affinché la decisione di non ammissione sia il più possibile efficace e positiva per il successo formativo dell’alunno:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo; § l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso."

**Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.**

**Ammissione/non ammissione all'Esame di Stato**

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (vedasi delibera del C.D n. 20 del maggio 2015); è compito del Consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa.
- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- **aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi entro il mese di aprile.**

**Criteri non ammissione degli alunni all'esame di stato (Protocollo di valutazione deliberato dal Collegio Docenti)**

Pur in presenza dei tre requisiti sopra citati (frequenza  $\frac{3}{4}$ , non sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di stato e partecipazione alle prove Invalsi) il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo nel caso di:

- **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.**

La delibera di non ammissione deve essere dal Consiglio di Classe:

1. deliberata a maggioranza;
2. adeguatamente motivata;
3. tenere conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

*Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver deliberato e attuato «specifiche strategie per il miglioramento dei livelli» e averne registrato l'inefficacia.*

Nel caso di una non ammissione per "parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:

- ad interventi di recupero e rinforzo programmati e attuati;
- al fatto che l'alunno non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti in diverse discipline;
- alla mancanza di impegno e alla partecipazione dell'alunno;

Le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono essere informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

**Assenze e validità dell'anno scolastico**

Art 11/1 D.Lgs n. 59/2009: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, art. 2 comma 10 del

Regolamento DPR 122/09, Circolare Ministeriale n° 20 del 4 marzo 2011, e Nota MIUR Lombardia n° 5243 del 15 marzo 2011.

Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite ". Il nostro istituto ha provveduto a definire tali deroghe con delibera n. 50 del 26 maggio 2015, riconfermata integralmente nel Collegio Docenti del 22 maggio 2018. (Delibera tetto Assenze Allegato 1 alla presente circolare).

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvederà pertanto alla formale validazione dell'anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e applicando eventualmente i criteri derogativi stabiliti". Per garantire una corretta applicazione di quanto sopra, i coordinatori di classe provvederanno a calcolare con esattezza il numero di assenze degli alunni delle classi da Loro coordinate per permettere al Consiglio di Classe di validare l'anno scolastico nel rispetto delle deroghe definite nel Collegio Docenti del 26 Maggio 2015 (DI CUI DEVE RIMANERE TRACCIA A VERBALE).

Si ricorda che il calcolo del monte ore annuo si calcola nel seguente modo:

29 ore x 33 settimane + 33 ore di approfondimento linguistico = 990 ( monte ore annuo ) quindi il monte ore annuo minimo utile per la validità dell'anno scolastico è 743 ore di presenza e 247 di assenza.

**Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento per gli alunni che indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (ai sensi del D.lgs 62/2017)- Come da protocollo di valutazione deliberato dal Collegio Docenti**

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, *l'istituto, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento* sia attraverso momenti individualizzati di recupero e potenziamento di classe e/o di gruppo di livello o di singoli alunni, sia con strategie di didattica laboratoriale e metodologie attive.

Ciascun Consiglio di classe/team docenti attua le proprie scelte tra le seguenti strategie:

- superamento della lezione frontale;
- lavori in piccoli gruppi;
- cooperative learning;
- peer to peer/tutoraggio;
- scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme classi diverse;
- attività laboratoriale;
- didattica digitale;
- corsi di recupero/ italiano come L2 per lo studio/ corsi metodo di studio;
- sostegno intergruppo di classi aperte/sottogruppi a condizione che non comprometta l'intervento educativo dell'alunno con disabilità, ma che sia occasione per lo stesso e per la classe di crescita inclusiva
- etc.

Ciascun Consiglio di Classe (Secondaria di 1°) e equipe pedagogica/modulo ( Scuola Primaria) delibera la modalità e la tempistica di detti momenti di recupero/ potenziamento, **soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo ( come da verbale di scrutinio) e ne darà comunicazione alle famiglie.**

In sede di valutazione finale sarà stilata una lettera ai genitori con le indicazioni di recupero/potenziamento anche per il periodo estivo.

**Certificazione delle competenze**

- *"La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale*



*operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.”*

-Il decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 disciplina la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione e relativi modelli unici nazionali di certificazione. I contenuti del provvedimento sono stati illustrati con nota 10 ottobre 2017, prot. n. 1865.

-Il documento di certificazione delle competenze, viene rilasciato alla fine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

-Per la scuola primaria il documento di **certificazione** delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta. **Relativamente alla secondaria di primo grado, viene redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.**

-Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Il D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo ciclo, recita: *“Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.”* Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

-Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

-Il D. lvo 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi *“indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”*

-Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo *“è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”*

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati:

- l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
- la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

#### **Partecipazione dei docenti ai consigli di classe**

- I **docenti di sostegno**, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
- Relativamente agli alunni diversamente abili, si richiamano i criteri previsti dall'art. 314, comma 2 e dall'art. 318 comma 2 del T.U, n°297/94. Qualora un alunno diversamente abile sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un voto unico.
- La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del T.U. n° 297/94, è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.
- Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa forniscono, preventivamente, ai docenti della classe, gli elementi conoscitivi rispetto all'interesse manifestato e al profitto raggiunto da ciascun allievo;

- i docenti di Religione:
  - fanno parte, a pieno titolo del Consiglio di Classe ( art. 309 del D.L. 297/94);
  - hanno gli stessi diritti e doveri degli altri, ma partecipano agli scrutini solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica;
  - concorrono alla determinazione del voto di condotta e alla votazione per l'ammissione all'esame o alla classe successiva ( DPR 202/99 );
  - sono tenuti ad apporre il giudizio sintetico sulla scheda predisposta " Nota per la valutazione relativa all'insegnamento della Religione Cattolica" utilizzando i livelli concordati in sede di riunione disciplinare;
- i docenti di Alternativa alla Religione Cattolica
  - partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime;
- i docenti di studio assistito e di progetti laboratoriali legati al potenziamento e/o recupero
  - non partecipano allo scrutinio ma forniscono preventivamente, ai docenti della classe, gli elementiconoscitivi rispetto all'interesse manifestato e al profitto raggiunto da ciascun allievo (**nota conoscitiva da allegare al verbale di scrutinio**);
- i docenti di Approfondimento materie letterarie:
  - con nota Miur 685/2010 è da ritenere che, trattandosi di attività che non costituisce una disciplina a sè stante, il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie. Nella propria autonomia decisionale ed organizzativa, l'istituzione scolastica può individuare tempi e modalità per la valutazione, da parte del docente incaricato dell'attività di approfondimento in materie letterarie.
  - Nello specifico del nostro Istituto tutti i docenti che svolgono approfondimento hanno abbinato l'ora di Geografia pertanto partecipano allo scrutinio con diritto di voto solo per Geografia: **per l'ora di approfondimento non esprimono una valutazione autonoma, ma forniscono al docente di lettere elementi di giudizio rispetto all'interesse manifestato e al profitto raggiunto dall'alunno (nota conoscitiva da allegare al verbale dello scrutinio) e/o inglobano la valutazione all'interno della loro disciplina se il Collegio ha deliberato di approfondire i linguaggi geografici ( verbale riunione per materia e delibera CD).**
- la *valutazione del comportamento* viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante *un giudizio sintetico*, attribuito collegialmente dai docenti del Consiglio di classe, come da criteri deliberati dal collegio dei docenti;

### Valutazione Alunni Bisogni Educativi Speciali

La valutazione degli alunni con BES, periodica e finale deve essere coerente con gli interventi pedagogici – didattici individualizzati e personalizzati, definiti nel P.d.P. redatto per ciascun alunno. La valutazione scolastica degli alunni con Bisogni educativi speciali viene espressa ai sensi dell'art.6 del D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011 e delle linee guida ad esso allegate (C.M. 8/2013) e in base a quanto previsto nel POF.

Va posta la massima attenzione affinché la procedura valutativa ponga particolare attenzione al processo di apprendimento e ai progressi rispetto alla situazione iniziale.

Si adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. **Si ricorda ai docenti la possibilità di sostituire le prove scritte di Lingua straniera con prove orali per gli alunni con DSA.**

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR 2014 si prevede il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni e la formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato solo in via eccezionale; la valutazione deve tener conto per quanto possibile, della loro storia scolastica



precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite e adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione; in sede di esame finale primo ciclo possibile presenza, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine per facilitare comunicazione.

Nelle situazioni di ADHD -Nota Miur Prot. n. 4089 - 15/6/2010 , In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che riguarda "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento" è auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell'alunno/a. Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico.

Nella situazione di alunni itineranti-Rom e Sinti, come ben sintetizza la *circolare ministeriale n.207 del 16/07/1986 "Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado"*, va sancito il passaggio dal "**diritto di accesso**" alla scuola al "**diritto di percorso**". Non va dimenticata, infatti, **la bilateralità dell'obbligo che impone anche alla scuola il massimo rispetto dell'identità culturale dei soggetti interessati** .

#### **SI PRECISA CHE**

- essendo il Consiglio di Classe, una funzione valutativa, un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione, non è ammessa l'astensione (tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il numero dei componenti del Consiglio);
- Il DPR 202/90 32 stabilisce che: "il voto del docente di IRC negli scrutini finali, qualora risulti determinante, diviene giudizio motivato messo a verbale";
- ogni docente deve predisporre, in modo scrupoloso, tutte le operazioni per ottimizzare tempi e modalità di svolgimento dello scrutinio e deve formulare la propria valutazione sulla base dei risultati emersi non solo dalle verifiche disciplinari, ma anche dalle indicazioni prodotte dai docenti di eventuali corsi pomeridiani e o dei docenti dell'organico potenziato frequentati dagli alunni (recupero, approfondimento, alfabetizzazione);
- i coordinatori di classe devono farsi carico di approntare la scheda riassuntiva con le valutazioni/giudizi da riportare, in sede di scrutinio, sulle schede di valutazione di ciascun alunno. La scheda riassuntiva deve essere compilata anche relativamente ai giorni di assenza, alle note disciplinari e alla frequenza di corsi facenti parte dell'ampliamento dell'Offerta Formativa ;

#### **OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO ELETTRONICO**

1. Responsabile delle fasi preparatorie dello scrutinio elettronico: il coordinatore di classe;
2. Ogni docente dovrà inserire la propria proposta di voto e curare il numero di assenze per la sua disciplina (le sue discipline) ENTRO E NON OLTRE le 24 ore prime del proprio scrutinio, accedendo al Registro Elettronico;
3. Il Coordinatore accede al **Tabellone** della classe nel quale vedrà le proposte di voto di **tutte** le materie: dovrà avere cura di controllare il progressivo inserimento dei voti dei vari docenti e segnalare eventuali inadempienze al Dirigente Scolastico.

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Dott.<sup>ssa</sup> Raffaella Chiodini*

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
L'originale è firmato digitalmente ed è conservato al Registro Protocollo BGIC883005 di cui all'intestazione.

*Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico*  
*Referente del Procedimento: Martinelli Daniela Collaboratore del DS*  
*Telefono: 035 940086*